



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 765

Del 21/05/2021

Identificativo Atto n. 2383

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art.1, comma 14, primo periodo che prevede che "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali";

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 6 che prevede che "dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020";

VISTA l'apposito paragrafo "IMPIANTI DI RISALITA" delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali " approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021, paragrafo che si pone in linea di continuità con le "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'8 febbraio 2021, a seguito



Regione Lombardia

di validazione in data 4 febbraio 2021 da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS);

RILEVATO che tale paragrafo stabilisce in premessa, tra le indicazioni da applicare agli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica, quanto segue: "Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.";

RILEVATA pertanto la necessità di definire in maniera omogenea sul territorio regionale i criteri per calcolare il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, e che tenga conto, inoltre, anche delle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico;

SENTITI in relazione ai predetti criteri i rappresentanti di categoria (A.N.E.F. Lombardia, FEDERFUNI, COLLEGIO REGIONALE DI MAESTRI DI SCI, A.M.S.I. LOMBARDIA) ed i rappresentanti delle strutture ricettive (Confcommercio Lombardia, Confesercenti Regionale della Lombardia e Confindustria Lombardia);

CONCORDATI i predetti criteri omogenei per il territorio regionale con le Agenzie di tutela della salute competenti per territorio;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano";

ORDINA



Regione Lombardia

Art. 1 (Utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici)

1. A decorrere dal 22 maggio 2021, in relazione al periodo in cui alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui alla zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici, nel rispetto dell'apposito paragrafo delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Art. 2 (Definizione del numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico)

1. Il presente articolo si applica ai comprensori sciistici e alle stazioni sciistiche in cui si può praticare, a decorrere dal 22 maggio 2021, lo sci alpino.
2. In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere, anche per la pratica dello sci estivo, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.
3. Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali. A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200.
4. Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell'impianto o degli impianti aperti in notturna.
5. Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi aperti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.



Regione Lombardia

6. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.
7. Per il comprensorio sciistico Ponte di Legno – Tonale che si estende tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, e per il comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, che si estende tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Bolzano, nei quali è presente un sistema unico di prenotazione e/o gestione dei titoli di ingresso, si prevede, in stretto coordinamento con le predette Province Autonome, che:
 - a) la determinazione del numero massimo di presenze giornaliere avvenga a livello complessivo del comprensorio sciistico, derivante dalla somma della quota lombarda, calcolata come sopra, e della quota trentina (per Ponte di Legno – Tonale), o alto-atesina (per Passo dello Stelvio), che saranno determinate secondo le indicazioni definite dalle Province Autonome stesse;
 - b) i gestori degli impianti, di parte lombarda e trentina (per Ponte di Legno – Tonale), e di parte lombarda ed alto-atesina (per Passo dello Stelvio), dovranno monitorare congiuntamente attraverso il sistema unico di prenotazione e/o gestione, il rispetto del numero di utenti che possono giornalmente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita;
 - c) nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i predetti territori, ovvero di presenza del divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, o tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Bolzano, verranno adottate di concerto tra la Regione Lombardia e le rispettive Province Autonome, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
8. Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare sia a Regione Lombardia che alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in



Regione Lombardia

applicazione del criterio di cui al presente articolo.

Art. 3 (Definizione del numero massimo di presenze giornaliere negli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo)

1. Per l'utilizzo degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo, che non comporta, di solito, un utilizzo plurimo da parte dello stesso utente del medesimo impianto, il limite giornaliero dei primi ingressi nel comprensorio montano è stabilito da:
 - a) portata oraria teorica della funivia bifune di arroccamento o delle seggiovie ad attacco fisso moltiplicata per tre, considerato che per queste tipologie di impianti il limite teorico orario è particolarmente ridotto;
 - b) per le altre tipologie di impianti di arroccamento, portata oraria teorica moltiplicata per due, considerato la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti.

Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, come richiamato dall'art. 15 del decreto-legge n. 65/2021.
2. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e le Autonomie ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge